

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 332-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE VELLA)

Comunicata alla Presidenza il 20 marzo 1984

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e gli Stati Uniti
concernente la posizione tributaria del personale dipendente
della Marina degli Stati Uniti in Italia, effettuato mediante
Scambio di Note a Roma il 24 luglio 1982

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

col Ministro del Tesoro

col Ministro della Difesa

e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 NOVEMBRE 1983

ONOREVOLI SENATORI. — L'Accordo in esame si è reso necessario per superare una situazione delicata scaturita da alcuni accertamenti effettuati verso la fine del 1979 che evidenziarono la mancata effettuazione, da parte dei comandi delle basi della Marina militare statunitense in Italia delle ritenute fiscali sulle retribuzioni del personale civile assunto localmente.

In seguito agli accertamenti fu provveduto a richiedere ai circa mille dipendenti il pagamento delle imposte dovute a partire dal 1974 con notifica agli interessati di ingiunzioni di versamento di somme alquanto ingenti.

Il clima di malcontento e lo stato di agitazione insorto tra il personale italiano hanno indotto il Governo degli Stati Uniti ad assumersi l'onere del pagamento dovuto a titolo d'imposta.

Il 24 luglio 1982, dopo un negoziato protrattosi per circa un anno e mezzo, si è pervenuti alla firma dello Scambio di note tra i due Governi che prevede le seguenti condizioni:

a) il Governo degli Stati Uniti si accolla il pagamento delle imposte dovute per un importo pari a 7.377.301 dollari, rinunciando alla riscossione di ammontari per « valore residuo » che consistono nelle somme che l'Italia deve rimborsare agli Stati Uniti a titolo di migliorie sulle instal-

lazioni militari nel momento in cui vengono dismesse e riconsegnate;

b) nell'ipotesi che l'importo dovuto non sia raggiunto entro dieci anni, verranno stabilite le modalità per il pagamento delle somme residue;

c) il Governo italiano, accettando i suddetti impegni, si impegna a sua volta, sospendendole già dalla data dello Scambio di note, a far cessare ogni procedura per la riscossione delle imposte;

d) le modalità di applicazione dei sistemi di pagamento verranno determinate di volta in volta dagli organi competenti dei due Governi;

e) con l'entrata in vigore dell'Accordo gli interessati dipendenti saranno liberati definitivamente da ogni obbligo verso il fisco per le imposte considerate.

Poichè l'Accordo servirà a tranquillizzare i numerosi lavoratori nostri concittadini chiudendo una difficile fase di conflittualità, la Commissione affari esteri raccomanda all'Assemblea di approvare il disegno di legge che ne autorizza la ratifica nel testo da essa proposto secondo le modifiche suggerite dalla Commissione finanze e tesoro.

VELLA, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CASTIGLIONE)

1° marzo 1984

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime per quanto di propria competenza, parere favorevole facendo presente tuttavia l'assoggettabilità dei redditi di cui al provvedimento all'imposizione tributaria, secondo quanto dichiarato dal rappresentante del Governo.

DISEGNO DI LEGGE
TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra l'Italia e gli Stati Uniti concernente la posizione tributaria del personale dipendente dalla Marina degli Stati Uniti in Italia, effettuato mediante Scambio di Note a Roma il 24 luglio 1982.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'Accordo stesso.

Art. 3.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE
TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Fra gli emolumenti corrisposti al personale dipendente indicato nell'Accordo di cui al comma precedente, da escludere dal calcolo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, sono comprese anche le indennità di fine rapporto per la parte maturata nel periodo dal 1974 al 1981.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.